

COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Codice fiscale n. 81000850644

Partita I.V.A. n. 00281000646

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9	OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2022
Data 26-05-2022	

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARTONE FELICE	Presente	MAIULLO GIOVANBATTISTA	Presente
FAMIGLIETTI CARMINE	Presente	RUSSO ANTONIO	Presente
PECORARI MIRKO MARIANO	Presente	MONTALBETTI FABIO	Presente
FAMIGLIETTI ANTONIETTA	Presente	DE FEO NICOLETTA	Presente
PRIMAVERA SALVATORE	Assente	FAMIGLIETTI MARIO	Presente
CAPOBIANCO MICHELE	Presente		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

Presiede il FELICE MARTONE nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO .

La seduta è' Pubblica

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Il Sindaco relaziona sull'argomento all'ordine del giorno;

Interviene il Consigliere Fabio Montalbetti il quale, a nome della minoranza, ritiene che sia inopportuna l'aliquota dello 0,1% sui fabbricati rurali.

La minoranza mostra preoccupazione relativamente all'incapacità dell'Amministrazione a esigere il pagamento dei tributi.

Il Sindaco evidenzia che l'Amministrazione comunale ha messo in atto tutte le procedure di legge per il recupero dello somme non incassate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- · Considerato che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- · Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 228 del 30.12.2021, convertito nella legge n. 15 del 25.02.2022 con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
- · Considerato che sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, in cui si dispone la proroga al 30 giugno 2022 per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
- · Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l'gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- · Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- · Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", e in particolare l'articolo 1, comma 738, il quale dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- · Dato atto, per quanto sopra esposto, che a decorrere dal 01 Gennaio 2020 cessa di esistere la IUC, imposta unica comunale, ad eccezione delle componenti TARI e IMU, sancendo di fatto l'abolizione della sola componente TASI;
- · Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021 solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto viger l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";
- · Considerato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2020;
- · Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 22.09.2020 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 2020 (nuova IMU);

- · Richiamata la disciplina dell'IMU così come disposta dall'articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27.12.2019, n. 160;
- · Visto in particolare l'articolo 1, comma 740, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 che prevede che "Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";
- · Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28.05.2021 di approvazione aliquote IMU 2021
- · Ritenuto di confermare per l'anno 2022 le aliquote come di seguito riportato:

	TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU 2021
1	Abitazione Principale (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	ESENTE
2	Abitazione Principale (A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	6, ‰
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie con annotazione di ruralità)	1 ‰
4	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli di cui al punto 3. (quota Stato 7,6% Cod. Tributo 3919)	9,1‰
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	ESENTE
6	Terreni Agricoli	ESENTE
7	Aree Fabbricabili	9,1‰
8	Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori, figli) abbattimento del 50% della base imponibile	9,1‰
9	Abitazioni locate con CANONE CONCORDATO (abbattimento del 25% della base imponibile)	9,1‰
10	Per gli IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,1‰

· Preso atto:

- di quanto previsto dall'art. 1, comma 744, Legge di bilancio 2020: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento "...;
- dell'art. 1, comma 749, della medesima legge: "... l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- -dell'art. 1, della L. n. 234/2021- Legge di Bilancio 2022 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2022, quanto segue:

- "comma 743: "Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento (...)"; -della proroga esenzione IMU 2022:
- a) per gli immobili inagibili Decreto Sostegni ter DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, art 22 bis;
- b) per gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- c) per i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- · Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge di bilancio 2020: "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";
- · Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;
- · Vista la Legge 27.12.2019, n. 160;
- · Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- · Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n. 3 (Montalbetti Fabio, De Feo Nicoletta, Famiglietti Mario);

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote per l'anno d'imposta 2022, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE			
		2021	
1	Abitazione Principale (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	ESENTE	
2	Abitazione Principale (A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze (C/2,C/6,C/7)	6, ‰	
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie con annotazione di ruralità)	1 ‰	

4	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli di cui al punto 3. (quota Stato 7,6‰ Cod. Tributo 3919)	9,1‰
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	ESENTE
6	Terreni Agricoli	ESENTE
7	Aree Fabbricabili	9,1‰
8	Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori, figli) abbattimento del 50% della base imponibile	9,1‰
9	Abitazioni locate con CANONE CONCORDATO (abbattimento del 25% della base imponibile)	9,1‰
10	Per gli IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,1‰

2. di prendere atto che

- ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge di bilancio 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della Legge di bilancio 2020, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze, è stabilita nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ai sensi dell'art. 1, della L. n. 234/2021- Legge di Bilancio 2022 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2022, quanto segue: "comma 743: "Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento (...)";
- è data proroga dell'esenzione IMU anno 2022 :
- a)per gli immobili inagibili ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, art 22 bis; b) per gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- c) per i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- 3. di dare atto altresì, che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- 4. di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono il 16 giugno e 16 dicembre salvo eventuali proroghe ministeriali
- 5. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto di cui al comma 757 art. 1 della legge di bilancio 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno oggetto d'imposta, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine della sua pubblicazione entro il 28 ottobre.

Inoltre con votazione favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Montalbetti Fabio, De Feo Nicoletta, Famiglietti Mario), delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II	sottoscritto	Responsab	ile	della	Pu	bb.	licazione,	visti gli	atti d'	Ufficio,
----	--------------	-----------	-----	-------	----	-----	------------	-----------	---------	----------

ATTESTA					
- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 21-06-2022 al numero 261 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.					
Dalla Residenza Municipale, lì 21-06-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE f.to Dott.ssa Alessandra Locasale					
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo	o e d'ufficio.				
Dalla Residenza Municipale, lì 21-06-2022	IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Maria Elena GRASSO				
CERTIFICATO I Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Uffici	DI ESECUTIVITA'				
АТТ	ESTA				
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il gi	orno				
Dalla Residenza Municipale, lì					